Civile Sent. Sez. 5 Num. 12485 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
Data pubblicazione: 04/06/2014

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 27626 del ruolo generale dell'anno 2009, proposto

da

Gallo Michele, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. Giulio Gaeta, col quale domicilia in Roma, alla via G.Palumbo, n. 26, presso la società E.P. s.p.a.

ricorrente-

958
/14

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;

-controricorrente

nonché contro

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del ministro *pro tempore*;

-intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione 33°, depositata in data 9 marzo 2009, n. 36/33/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 marzo 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

sentiti per il ricorrente l'avv. Giulio Gaeta e per l'Agenzia delle entrate l'avvocato dello Stato Diego Giordano;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;

Fatto

Il contribuente propose istanza di rimborso della trattenuta Irpef eseguita dalla sua datrice di lavoro s.p.a. Telecom Italia s.p.a. sulla somma corrispostagli a titolo di incentivo all'esodo, la quale, a dire di Gallo, aveva natura risarcitoria, essendo stato egli costretto a lasciare il posto di lavoro a seguito delle vicissitudini giudiziarie che emergevano dagli atti.

L'Agenzia delle entrate oppose un silenzio-rifiuto, che il contribuente impugnò, ma la Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, con sentenza che la Commissione tributaria regionale ha confermato, escludendo la natura risarcitoria dell'incentivo.

Ricorre Michele Gallo per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi.

L'Agenzia delle entrate si difende con controricorso, mentre non resiste il Ministero dell'economia e delle finanze.

Diritto

1.- Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso, là dove evoca il Ministero dell'economia e delle finanze, peraltro estraneo alle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

precedenti fasi del giudizio, successivamente all'istituzione delle Agenzie fiscali.

2.-Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché riguardano sotto diversi profili la medesima questione, il contribuente si duole:

-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, del codice di procedura civile, della violazione degli articoli 1, 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, sostenendo che la corresponsione da parte del datore di lavoro di una somma denominata incentivo all'esodo, ma che, di fatto, sottende un licenziamento, è esclusa da tassazione IRPEF, dovendosi ritenere erogata al solo fine del ristoro di danni patrimoniali, in quanto tale non sostitutiva di redditi –*primo motivo*;

-ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., dell'insufficiente od omessa motivazione, là dove la sentenza impugnata ha trascurato di considerare l'eccezione ritualmente proposta in appello, che faceva leva sulla circostanza che l'ufficio ha negato il rimborso non in relazione alla sua spettanza, bensì per la dedotta mancanza di documentazione, con particolare riferimento al prospetto di liquidazione che, invece, era depositato in giudizio fin dal primo grado – *secondo motivo*.

3.- Anzitutto, quanto al dedotto vizio di motivazione, va premesso che, qualora la controversia tributaria abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale, come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo, ma anche sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e di provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda (principio pacifico, sul quale, fra varie, vedi Cass. 29 novembre 2011, n. 29613).

3.1.-Ciò posto, è manifestamente irrilevante il dedotto atteggiamento processuale dell'ufficio e, in particolare, la sua pretesa mancanza di contestazioni in diritto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

E ciò in quanto il giudice ha l'obbligo di rilevare d'ufficio l'esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e tanto anche in grado di appello, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che, in primo grado, le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione, potendo bastare la considerazione che *iura novit curia* (principio granitico, sul quale, fra varie, vedi Cass., ord. 5 aprile 2011, n. 7789).

4.-In diritto, va anzitutto rimarcato che il legislatore ha segnato una netta evoluzione nella nozione di base imponibile in tema di redditi da lavoro dipendente, passando:

- dall'articolo 48 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, secondo cui <<*il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato*>>

-all'articolo 48 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1917, nel testo antecedente alla novella ad opera dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, secondo cui <<*il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro*>>

-fino al testo dell'articolo 51 del d.p.r. 917/86, che è quello *ratione temporis* applicabile nel caso in esame, secondo cui <<*il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*>>.

4.1.-È dunque evidente che il nesso di corrispettività inizialmente preteso si è andato sempre più scolorendo, acquistando, invece, rilievo la nozione di correlazione tra reddito e rapporto di lavoro; nozione, in virtù della quale la base imponibile non è rappresentata unicamente dal corrispettivo della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prestazione lavorativa, ma da ogni erogazione che derivi o che sia comunque occasionata dal rapporto di lavoro dipendente (espressamente in termini, vedi Cass. 15 luglio 2009, n. 16489).

4.2.-Ne risulta rafforzato l'orientamento della Corte relativo giustappunto al trattamento fiscale dell'incentivo all'esodo, secondo cui le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante controprestazione in senso proprio, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (Cass. 27 giugno 2007, n. 14821 e, da ultimo, Cass. 24 luglio 2013, n. 17986).

5.- Il ricorso va in conseguenza respinto, essendo indubbia la correlazione tra la corresponsione dell'incentivo in questione ed il rapporto di lavoro.

5.1.-È altresì inconferente il precedente della Corte indicato in ricorso (Cass. 30 dicembre 2008, n. 30433), che si riferisce alla differente ipotesi dell'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato del dirigente d'azienda.

5.2.-Si evince difatti dalla sentenza impugnata, e, precisamente, dalla combinazione del dato di fatto riportato in narrativa, secondo cui, a dire dello stesso contribuente, egli sarebbe <<*...stato costretto a lasciare il posto di lavoro a seguito di documentate vicissitudini giudiziarie sorte nel 1994*>> e di quello riferito nella parte in diritto, che dà conto del verbale di conciliazione intercorso fra le parti, che l'emolumento del quale oggi si discute sia stato un incentivo all'esodo in senso proprio.

Né il contribuente ha impugnato la sentenza sotto il profilo della ricostruzione di questo fatto, limitandosi in ricorso, in maniera ambigua, a parlare di licenziamento (pagine 2 e 3), pur successivamente nuovamente riconoscendo che <<*detta somma sia stata versata dal datore di lavoro per indurre il Gallo a lasciare il posto di lavoro...*>> (pagina 6 del ricorso).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5.-Le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte costituita.

per questi motivi

La Corte:

-dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze;

-respinge nel resto il ricorso;

-condanna Gallo Michele a pagare le spese, liquidate in euro 5000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2014.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale